

COMUNE DI LATINA
8° SETTORE SOCIO CULTURALE
SEGRETARIATO SOCIALE

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DEI
MEDIATORI INTERCULTURALI**

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 39 del 27/05/2009)

Art. 1

Il Comune di Latina istituisce il Registro dei mediatori Interculturali al fine di favorire la diffusione dell'attività di mediazione interculturale che facilita la fruizione dei servizi e l'integrazione sociale delle persone straniere.

Per la realizzazione dei servizi di mediazione interculturale, il Comune di Latina si avvale delle persone iscritte all'interno del Registro, mettendo a disposizione, promuovendo e valorizzando l'utilizzo del Registro comunale anche da parte di altri enti, aziende e istituzioni che intendano avvalersi dell'operato di mediatori interculturali.

Fino a quando non altrimenti disposto dalla normativa nazionale e/o regionale di riferimento, l'iscrizione al presente Registro è volontaria e non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale sul libero mercato.

Art. 2

Il presente regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n.39 del 27/05/09 disciplina la gestione del Registro dei mediatori Interculturali, istituito, ai sensi della predetta deliberazione, presso l'8° settore socio-culturale – Servizio Segretariato Sociale .

Art. 3

Il Registro è tenuto e curato dal predetto Settore socio culturale sulla base delle norme regolamentari qui specificate, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990 e succ. modifiche ed integrazioni.

Il Registro è tenuto in formato cartaceo ed elettronico, copia è pubblicata nel sito internet del Comune di Latina.

Art. 4

L'iscrizione al Registro è consentita ai soggetti che dimostrino il possesso delle competenze professionali del mediatore interculturale, secondo una delle modalità di seguito indicate, nonché il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e/o straniera.
- b) residenza nella Provincia di Latina;
- c) per i cittadini stranieri possesso di un regolare permesso di soggiorno.
- d) non aver riportato condanne, né avere carichi penali pendenti.
- e) Idoneo percorso formativo, secondo gli standard formativi regionali, conclusosi con il superamento del relativo esame di qualifica professionale rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia, ovvero conseguimento di titolo di studio universitario o post universitario, o equipollente, avente come specifico obiettivo la preparazione di mediatori interculturali nei servizi pubblici e nelle aziende.

Per i primi due anni di avvio del Registro, l'accesso allo stesso è consentito anche a coloro che, pur non avendo i requisiti di cui alla precedente lett. e), siano in possesso dei seguenti requisiti e certificazioni:

- a) attestato di partecipazione a un corso di mediazione interculturale con valutazione finale,

promosso da un soggetto pubblico e/o organizzazione iscritta al Registro ex art. 52 del D.P.R. n. 394/99;

b) attestato di partecipazione ad attività formative di mediazione interculturale svolte nell'ambito di una iniziativa Comunitaria Equal;

c) dichiarazione di un Ente istituzionale e/o di una associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 394/99, nella quale si attesti che il richiedente ha operato per almeno due anni con la funzione di mediatore interculturale presso l'Ente o l'associazione.

Ai fini del riconoscimento delle capacità professionali trovano applicazione le disposizioni di cui alla Direttiva 2007/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 5

Il Registro prevede un elenco nominativo aperto, riportante le generalità e i dati anagrafici della persona interessata, le lingue estere conosciute, la data e il numero d'iscrizione corrispondente al numero del fascicolo personale e attribuito secondo l'ordine di ricezione delle domande, nonché l'ambito o gli ambiti di attività dichiarati sulla base delle competenze maturate.

Al momento della richiesta d'iscrizione, il richiedente è tenuto a indicare, nel modello di domanda, le esperienze acquisite nel campo della mediazione interculturale, specificando gli eventuali settori: sanitario; dell'educazione e della cultura; della giustizia; dell'inserimento nel mercato del lavoro, della promozione dei diritti delle donne; della presa in carico delle persone con fragilità sociali, dell'informazione e comunicazione con i cittadini.

Art. 6

La domanda per l'iscrizione al Registro, redatta esclusivamente tramite il modello allegato al presente regolamento, deve essere fatta pervenire per posta, mediante raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Settore Segretariato Sociale – Via Duca del Mare, 7 – 04100 Latina .

Alla domanda devono essere allegati i documenti e le dichiarazioni necessarie a comprovare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, nonché fotocopia di un valido documento di identità dell'interessato.

Le dichiarazioni effettuate dall'interessato hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

In caso di atti e/o certificazioni false, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7

Al fine di mantenere aggiornato il Registro e renderlo fruibile in modo efficace da parte di tutti gli interessati sono previsti i seguenti procedimenti di verifica complessiva e di aggiornamento delle posizioni degli iscritti:

- Con cadenza annuale, l'iscritto al Registro è tenuto ad aggiornare la propria posizione in relazione alle esperienze formative e professionali maturate nel corso dell'anno precedente.

- Il Registro è soggetto ad una revisione triennale, a cura della struttura competente che comunicherà a tutti i soggetti iscritti, con lettera raccomandata, il termine per la presentazione della richiesta di mantenimento dell'iscrizione.

Il soggetto che entro il termine dato non provveda a richiedere il mantenimento della propria iscrizione è cancellato d'ufficio dal Registro.

L'interessato è tenuto altresì a comunicare tempestivamente, con le modalità di cui al precedente art. 6, l'eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda.

Art. 8

Il dirigente del Settore Socio culturale individua nell'ambito del proprio Settore la struttura organizzativa a cui affidare la tenuta e l'aggiornamento del Registro.

Ferma restando l'applicazione delle norme generali sul procedimento amministrativo, il provvedimento di diniego dell'iscrizione dovrà essere notificato all'interessato con l'indicazione dei termini e modalità di impugnazione.

Avverso gli atti di diniego d'iscrizione l'interessato può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, mediante lettera raccomandata a.r., istanza di riesame indirizzata al dirigente del Settore Socio culturale.

Art. 9

La formazione, la gestione e l'accesso ai dati degli iscritti al Registro, dovrà garantire il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D. lgs. n. 196/2003) e del relativo Regolamento comunale.

Art. 10

Il presente regolamento nonché la relativa modulistica è pubblicata sul sito internet del Comune di Latina www.comune.latina.it